

ENERGIA: TAR Puglia, Lecce, Sezione Seconda, Sentenza 5 febbraio 2024, n. 167.

1. PAUR per la realizzazione di un impianto agrivoltaico - Provvedimento di diniego fondato su plurime ed autonome ragioni analiticamente indicate nel corpo motivazionale dell'atto - Legittimità del provvedimento gravato - Sussiste.

2. PAUR per la realizzazione di un impianto agrivoltaico - Provvedimento di diniego fondato sull'incompatibilità del progetto con le coltivazioni caratterizzanti l'area di interesse - Legittimità - Sussiste.

3. Impianto agrivoltaico - Connotato da maggiore sostenibilità ambientale rispetto ad altri sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili - Automatico giudizio di assenso da parte dell'Amministrazione - Non sussiste - Ragioni.

4. Qualificazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Solo ove il richiedente abbia già ottenuto l'autorizzazione unica - Ragioni.

1. "Quanto al prospettato difetto di motivazione dell'atto in gravame, si osserva anzitutto che la determina dirigenziale n. 100, facendo propri anche i rilievi contenuti nei pareri sfavorevoli emessi dalle ulteriori amministrazioni, risulta aver negato il provvedimento autorizzatorio richiesto dalla HEPV24 S.r.l. sulla base di plurime ragioni, tutte analiticamente indicate nel corpo motivazionale dell'atto e ciascuna delle quali autonomamente sufficiente a sorreggere la legittimità del provvedimento gravato ... È di tutta evidenza che le predette argomentazioni compongono un complesso motivazionale, non solo del tutto sufficiente e adeguato, ma addirittura rafforzato, prendendo in considerazione, a dispetto di quanto sostenuto dalla ricorrente, le concrete caratteristiche progettuali dell'impianto e gli impatti negativi dello stesso rispetto alla possibile area di realizzazione".

2. "... La pacifica esistenza delle predette colture tipiche [n.d.r. produzioni agricole tipiche e "di prestigio" - carciofo brindisino, uliveti e vigneti di qualità IGT e DOC] rende, altresì, irrilevanti le prospettazioni di HEPV24 S.r.l. riguardanti il presunto minor impatto dell'impianto agrivoltaico sull'area agricola interessata.

Invero, quand'anche detto impianto, come sottolineato dall'odierna Società istante, avesse consentito di coltivare nella medesima area diverse tipologie di prodotti (quali aglio, zafferano, lenticchie e ceci) sotto i pannelli fotovoltaici da installare, ciò non comporterebbe comunque il venir meno dell'incompatibilità del progetto in riferimento alle rilevate sopra coltivazioni caratterizzanti (peraltro interessanti l'estesa superficie complessiva di circa 34.000 mq, secondo quanto illustrato nelle relazioni depositate dalle Amministrazioni in data 28.4.2023), non avendo la Società fornito in questa sede alcun obiettivo elemento di riscontro da cui poter desumere l'effettiva compatibilità del

parco progettato con riguardo alle coltivazioni in questione, in tal modo confermando le conclusioni della Provincia in riferimento alla compromissione delle tipicità della campagna brindisina ...".

3. "... Il fatto che l'installazione di un impianto agrivoltaico sia connotato da maggiore sostenibilità ambientale rispetto ad altri sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili – come, ad esempio, il fotovoltaico – non costituisce una circostanza di per sé sufficiente per imporre, in maniera sostanzialmente automatica, un giudizio di assenso da parte dell'Amministrazione al progetto proposto dalla HEPV24 S.r.l., considerato che ogni singolo intervento, in assenza di diversa assoluta previsione normativa, va sempre valutato in funzione dello specifico impatto territoriale, paesaggistico, ambientale e rurale su cui esso è destinato ad operare, verificando altresì l'implementazione dell'attività agricola già esistente e l'assenza di un decremento, come nel caso in esame, della superficie agraria destinata a colture identitarie; tutti elementi, questi, che nella specie sono stati compiutamente presi in esame nei provvedimenti impugnati dalle varie amministrazioni ...".

4. "la nuova formulazione dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 152/2006 deve, comunque, essere letto in combinato disposto con l'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 387/2003, che qualifica "di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti" le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili solo se autorizzate ai sensi del comma 3 e, quindi, solo ove il richiedente abbia già ottenuto l'autorizzazione unica.

A voler diversamente ritenere, infatti, sarebbe possibile realizzare qualsivoglia impianto, in qualsiasi luogo, per la mera natura "privilegiata" di detti impianti, assunto questo che si pone in evidente contrasto con le esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio paesaggistico, così come tutelate dalla Costituzione e dalla ampia normativa di rango primario e secondario dettata in materia (in tal senso si veda anche T.A.R. Puglia – Bari, n. 672/2020) ...".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimiate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori avv. L. Patruno per la parte ricorrente e avv.ti G. Tanzarella e R. P. Bellomo per le Amministrazioni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 13.12.2021 e depositato il successivo 29.12.2021, HEPV24 S.r.l. impugna in questa sede, unitamente agli ulteriori atti meglio specificati in epigrafe, il provvedimento dirigenziale n. 100 del 14.10.2021, con cui la Provincia di Brindisi non ha autorizzato, in favore della predetta Società, il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (d'ora in avanti, per brevità, anche solo "P.A.U.R.") per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a circa 4,25 MW, denominato "RFVP100" e ricadente nel territorio del medesimo Ente comunale.

Sulla base di plurimi argomenti di doglianza, la ricorrente ha chiesto di annullare e/o disapplicare tutti gli atti e i provvedimenti in epigrafe meglio indicati.

Si sono costituiti nel presente giudizio la Regione Puglia, la Provincia di Brindisi, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (d'ora in avanti, per brevità, anche solo "ARPA Puglia"), nonché il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia delle Belle Arti e del Paesaggio delle Province di Brindisi e Lecce (d'ora in avanti, per brevità, anche solo "Soprintendenza") per resistere al ricorso di controparte, chiedendone il rigetto.

Nel corso del procedimento, il Tribunale ha disposto attività istruttoria, adottando le ordinanze collegiali nn. 1598 del 14.10.2022 e 281 del 28.2.2023.

Depositata dalle parti ulteriori memorie e documenti ai sensi dell'art. 73 c.p.a., all'esito dell'udienza pubblica del 30.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto alla luce delle argomentazioni che seguono.

3. Occorre anzitutto premettere, per quanto di maggiore interesse ai fini del presente giudizio:

i) che, con nota prot. n. 944 del 14.1.2020, l'odierna ricorrente HEPV24 S.r.l. ha presentato presso la Provincia di Brindisi un'istanza per la valutazione di impatto ambientale (d'ora in avanti, anche solo "V.I.A.") riguardante la realizzazione di un progetto riguardante un "*impianto fotovoltaico di potenza pari a 4,5 MW ricadente nel Comune di Brindisi foglio 93*";

ii) che, con successiva nota prot. n. 8453 del 20.3.2020, l'Ente comunale ha attivato il procedimento di V.I.A., indicando la Conferenza di Servizi in modalità asincrona al fine della valutazione del progetto avanzato dalla Società;

iii) che quest'ultima, tuttavia, in data 24.3.2020 ha inoltrato all'Amministrazione precedente un'ulteriore istanza per convertire il procedimento attivato nel diverso procedimento per il rilascio del P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006;

iv) che la Provincia di Brindisi, dopo aver inizialmente declinato la propria competenza in merito, con successiva nota prot. n. 403 del 7.1.2021 ha dato avvio al procedimento richiesto per l'adozione del nuovo provvedimento autorizzatorio unico in riferimento al progetto dell'impianto agrivoltaico "RFVP100", convocando con nota prot. n. 10826 del 2.4.2021 la prima seduta della Conferenza di Servizi, nonché, con successiva nota prot. n. 21202 del 25.6.2021, la seduta decisoria in modalità sincrona della medesima Conferenza, nell'ambito della quale venivano acquisiti i pareri negativi di ARPA Puglia, del Servizio Agricoltura della Regione Puglia, nonché del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica;

v) che, in ragione dei pareri acquisiti dall'Amministrazione precedente, questa, dopo aver comunicato alla Società istante i motivi reputati ostativi all'accoglimento dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e aver ricevuto le osservazioni dalla proponente, non ritenendo soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto all'esame, in data 14.10.2021 ha notificato alla HEPV24 S.r.l. il provvedimento dirigenziale n. 100 oggetto di odierna impugnazione, non autorizzando il rilascio del P.A.U.R. per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico richiesto.

4. Con il giudizio attivato innanzi a questo Tribunale, la ricorrente prospetta l'illegittimità del citato provvedimento dirigenziale - nonché degli ulteriori atti meglio elencati in epigrafe - chiedendone l'annullamento ovvero la disapplicazione sulla base di plurimi motivi di doglianza che di seguito si espongono.

5. Con il primo ordine di censure (*"Violazione art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 – Eccesso di potere – Manifesta carenza istruttoria – Violazione dell'art. 14 ter, comma 7, l. 241/1990 – Travisamento dei fatti"*), HEPV24 S.r.l. lamenta: i) che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, a

differenza di quanto accaduto nel procedimento di V.I.A. inizialmente attivato in riferimento al progetto di impianto fotovoltaico, non è mai intervenuta nel successivo procedimento per P.A.U.R. relativo al diverso progetto di impianto agrivoltaico, né risulta aver espresso alcun parere in proposito; ii) che, ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 7, della L. n. 241/1990, ciò equivale a implicita manifestazione di parere positivo in riferimento al progetto presentato dalla Società; iii) che, tuttavia, di tale positivo parere la Provincia di Brindisi non ha tenuto conto ai fini della decisione finale adottata; iv) che, d'altro canto, l'Amministrazione procedente non poteva reputare rilevante, ai fini dell'adozione della determina in contestazione, il parere negativo reso dalla medesima Soprintendenza nel pregresso procedimento di V.I.A., in quanto afferente a un diverso progetto.

5.1. Le censure in esame non meritano accoglimento.

Come correttamente evidenziato dalla Provincia nelle proprie difese, infatti, l'eventuale sussistenza, nel caso di specie, di un parere positivo espresso *per silentium* dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio in relazione al progetto di impianto agrivoltaico avanzato dalla HEPV24 S.r.l. risulta irrilevante ai fini che qui interessano, non potendo costituire elemento di per sé sufficiente a incidere sulla legittimità della determina impugnata, non intaccando neppure la ragionevolezza o la logicità della scelta adottata dall'Amministrazione, né integrando una carenza istruttoria ovvero un palese travisamento di fatto ad opera della stessa.

Dall'esame del provvedimento n. 100 del 14.10.2021 si ricava, invero, che la Provincia ha dato conto, nella motivazione dell'atto, dei pareri negativi resi dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento (cfr. i pareri di ARPA Puglia di cui alle note nn. 34594 del 11.5.2021 e 51527 del 19.7.2021; quelli del Servizio Agricoltura della Regione Puglia, nn. 21338 del 29.4.2021 e 41293 del 21.7.2021; quelli del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, nn. 4444 del 14.5.2021 e 6551 del 20.7.2021), ritenendo evidentemente prevalenti le criticità in tali pareri evidenziate - e poi ulteriormente valorizzate in motivazione - rispetto agli ulteriori elementi emersi in sede istruttoria e senza operare alcun richiamo al parere negativo espresso dalla Soprintendenza nel precedente procedimento di V.I.A.

Ciò esclude in radice la possibilità di ipotizzare l'omissione segnalata dalla ricorrente come vizio dell'atto, da una parte in quanto ricostruzione non evincibile dal precipuo percorso motivazionale seguito dalla Provincia, e, dall'altra, posta comunque l'irrelevanza della censura prospettata, tenuto conto delle ulteriori criticità paesaggistiche/ambientali rilevate dalle altre amministrazioni interessate e ritenute insuperabili dall'Amministrazione precedente.

6. Con il secondo ordine di motivi (*“Violazione e falsa applicazione dell’art 3 l. 241/1990 – Difetto di motivazione – Carenza Istruttoria manifesta– Travisamento dei fatti – Violazione del principio di contraddittorio procedimentale – Eccesso di potere – Violazione degli artt. 97 e 113 Cost – Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa – Manifesta illogicità – Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida Ministeriali D.M. 10.9.2010 – Mancata valutazione degli “effetti positivi” della tipologia di impianto preposta a un “minore consumo di suolo” – Violazione e falsa applicazione della D.G.R. 2 agosto 2018, n. 1424”*), la ricorrente rappresenta ancora: i) l'assenza, nella quasi totalità dei pareri sfavorevoli adottati dalle amministrazioni intervenute nel corso del procedimento, di motivazioni inerenti alla specifica tipologia di impianto oggetto di procedimento; ii) che l'Amministrazione precedente non avrebbe operato alcuna concreta valutazione dei diversi effetti positivi sull'ambiente conseguenti al progetto di impianto agrivoltaico proposto (tra cui: il trattenimento, nelle matrici del suolo e del sottosuolo, di anidride carbonica e di altri gas climalteranti, il miglioramento delle condizioni di “microclima” favorenti una migliore produzione agricola e un maggior rendimento di pannelli fotovoltaici), omettendo altresì di considerare il minor consumo di suolo correlabile alla tipologia di impianto proposta, attesa la possibilità di coltivare il terreno sottostante; iii) che tale omissione valutativa costituirebbe, oltre che un difetto di istruttoria e motivazione, anche una violazione dei criteri individuati dalle Linee Guida di cui al D.M. 10.9.2010 (par. 16) e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1424 (cd. “Piano Energetico Ambientale Regionale”), *corpus* normativo che, secondo lettura di parte ricorrente, statuirebbe la compatibilità di un impianto agrivoltaico rispetto a una zona agricola.

6.1. Le doglianze sollevate da parte ricorrente non possono esser condivise.

6.1.1. Quanto al prospettato difetto di motivazione dell'atto in gravame, si osserva anzitutto che la determina dirigenziale n. 100, facendo propri anche i rilievi contenuti nei pareri sfavorevoli emessi dalle ulteriori amministrazioni, risulta aver negato il provvedimento autorizzatorio richiesto dalla HEPV24 S.r.l. sulla base di plurime ragioni, tutte analiticamente indicate nel corpo motivazionale dell'atto e ciascuna delle quali autonomamente sufficiente a sorreggere la legittimità del provvedimento gravato.

In particolare, a sostegno della incompatibilità ambientale del progetto avanzato dalla Società, la Provincia ha evidenziato:

- a) la presenza di numerosi altri impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile in prossimità della zona interessata dall'intervento, circostanza che, in caso di autorizzazione del progetto di cui si discute, avrebbe comportato un'ulteriore artificializzazione dei luoghi, già interessati dall'installazione di altri impianti (per una superficie complessiva pari a circa 1.500 ettari), nonché da oltre n. 95 ulteriori istanze per la realizzazione di progetti simili;
- b) l'errata scelta di localizzazione dell'impianto proposto, sia da un punto di vista idrogeomorfologico (distanto pochi metri dal bene paesaggistico "*Canale reale*"), sia da un punto di estetico-percettivo (collocandosi in prossimità di diverse masserie, quali "*Chiusura Grande*" e "*Boessa*", qualificate come "*Testimonianza della stratificazione insediativa*", nonché "*Incantalupi*", "*Mazzetta*" e "*Buffi*", quest'ultima ricadente in una "*Zona di interesse archeologico*");
- c) che il progetto della HEPV24 S.r.l. prevedeva la realizzazione dell'impianto in aree agricole destinate a produzioni di particolare qualità e tipicità, quali il "*carciofo brindisino*", i "*vigneti di marchi di qualità IGT e DOC*" e gli uliveti destinati alla produzione di olio extravergine di oliva "*DOP Terra d'Otranto*";
- d) che, ancora, l'installazione del parco agrivoltaico avrebbe inevitabilmente comportato ulteriore sottrazione del suolo agricolo, andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali, ma anche l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- e) che l'autorizzazione del progetto avrebbe pertanto, in definitiva, compromesso la conservazione dei paesaggi rurali storici, nonché della trama agraria generante il mosaico agricolo tipico della

campagna brindisina, caratterizzata dall'alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, comportando un pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi, in contrasto con le previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda D'Ambito della Campagna Brindisina.

È di tutta evidenza che le predette argomentazioni compongono un complesso motivazionale, non solo del tutto sufficiente e adeguato, ma addirittura rafforzato, prendendo in considerazione, a dispetto di quanto sostenuto dalla ricorrente, le concrete caratteristiche progettuali dell'impianto e gli impatti negativi dello stesso rispetto alla possibile area di realizzazione.

6.1.2. Si osserva poi che talune delle circostanze indicate dall'Amministrazione procedente nella motivazione della determina gravata - si fa riferimento, in particolare, alle circostanze di cui ai punti a) e b) che precedono - non paiono neppure contestate dalla HEPV24 S.r.l. con l'atto introduttivo di giudizio ovvero, qualora contestate dalla Società, sulla base di obiezioni sollevate in maniera del tutto generica (si fa riferimento alle criticità rilevate sotto il profilo idrogeomorfologico, nonché in ragione della presenza nelle vicinanze di numerose masserie, secondo quanto indicato *sub* punto d).

Con la conseguenza che, attecchendosi l'atto in esame a provvedimento plurimotivato, tale parziale non contestazione costituirebbe un elemento idoneo a concludere per l'infondatezza del motivo di doglianza articolato dalla parte.

6.1.3. Si rileva in ogni caso che, in disparte tale omissione, le circostanze rappresentate dall'Amministrazione risultano, altresì, confermate dalle risultanze probatorie ricavabili sia dalla documentazione in atti, sia dall'attività istruttoria effettuata nel corso del presente giudizio.

La presenza di produzioni agricole tipiche e "di prestigio" - carciofo brindisino, uliveti e vigneti di qualità IGT e DOC - nell'area oggetto di eventuale intervento si ricava, infatti, dalla stessa perizia giurata prodotta dalla Società ricorrente in sede amministrativa (cfr. la relazione a firma del dott. Zurlo, recante data del 12.12.2019), con conseguente irrilevanza probatoria della documentazione fotografica prodotta, peraltro tardivamente, dalla ricorrente in data 2.11.2023, in quanto

documentazione, al più, volta a rappresentare una realtà dei luoghi riferibile a un momento differente rispetto a quello sussistente all'adozione del provvedimento impugnato.

6.1.4. La pacifica esistenza delle predette colture tipiche rende, altresì, irrilevanti le prospettazioni di HEPV24 S.r.l. riguardanti il presunto minor impatto dell'impianto agrivoltaico sull'area agricola interessata.

Invero, quand'anche detto impianto, come sottolineato dall'odierna Società istante, avesse consentito di coltivare nella medesima area diverse tipologie di prodotti (quali aglio, zafferano, lenticchie e ceci) sotto i pannelli fotovoltaici da installare, ciò non comporterebbe comunque il venir meno dell'incompatibilità del progetto in riferimento alle rilevate sopra coltivazioni caratterizzanti (peraltro interessanti l'estesa superficie complessiva di circa 34.000 mq, secondo quanto illustrato nelle relazioni depositate dalle Amministrazioni in data 28.4.2023), non avendo la Società fornito in questa sede alcun obiettivo elemento di riscontro da cui poter desumere l'effettiva compatibilità del parco progettato con riguardo alle coltivazioni in questione, in tal modo confermando le conclusioni della Provincia in riferimento alla compromissione delle tipicità della campagna brindisina.

6.1.5. Ancora, il fatto che l'installazione di un impianto agrivoltaico sia connotato da maggiore sostenibilità ambientale rispetto ad altri sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili – come, ad esempio, il fotovoltaico – non costituisce una circostanza di per sé sufficiente per imporre, in maniera sostanzialmente automatica, un giudizio di assenso da parte dell'Amministrazione al progetto proposto dalla HEPV24 S.r.l., considerato che ogni singolo intervento, in assenza di diversa assoluta previsione normativa, va sempre valutato in funzione dello specifico impatto territoriale, paesaggistico, ambientale e rurale su cui esso è destinato ad operare, verificando altresì l'implementazione dell'attività agricola già esistente e l'assenza di un decremento, come nel caso in esame, della superficie agraria destinata a colture identitarie; tutti elementi, questi, che nella specie sono stati compiutamente presi in esame nei provvedimenti impugnati dalle varie amministrazioni.

6.1.6. Quanto precede, oltre dunque ad escludere la concreta ravvisabilità di un difetto di istruttoria o travisamento dei fatti, comporta altresì il rigetto delle censure attoree con riguardo alla presunta

violazione dei criteri posti dalle Linee Guida di cui al D.M. 10.9.2010 (par. 16) e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1424 (cd. “Piano Energetico Ambientale Regionale”).

Si evidenzia, infatti, che la decisione della Provincia di Brindisi cristallizzata nella determina impugnata, lungi dal sostanzarsi in una aprioristica valutazione di incompatibilità dell’impianto *de quo* rispetto a una zona qualificata come agricola, come criticato da HEPV24 S.r.l. nelle proprie difese, esprime invece una ponderata e concreta valutazione di incompatibilità del progetto esaminato, tenendo conto di tutti gli interessi pubblici coinvolti e necessariamente da contemperare in uno con l’esecuzione dell’opera.

6.2. In definitiva, nella fattispecie dedotta in giudizio, l’Amministrazione procedente, nell’ambito della ampia discrezionalità amministrativa e tecnica ad essa spettante nella materia *de qua* (cfr. T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II, nn. 95/2022 e 408/2021), da un lato, dopo aver svolto adeguata istruttoria, risulta aver ampiamente e analiticamente motivato le ritenute ragioni di contrasto dell’intervento di che trattasi ai fini del rilascio del P.A.U.R., e, dall’altro, ha altresì correttamente e logicamente esercitato il bilanciamento degli interessi in gioco nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e del principio di precauzione.

7. Con il terzo motivo di doglianza (“*Mancata applicazione dello jus superveniens, in particolare delle modifiche introdotte dal D.L. n. 77/2021 (convertito in L. n. 108 del 29.7.2021) nel D.lgs. n. 152/2006 - Eccesso e sviamento di potere – Vizio di motivazione – Carenza istruttoria – Travisamento dei fatti – Manifesta illogicità e contraddittorietà – Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa – Violazione degli artt. 97 e 113 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 bis, comma 2 bis, del D.lgs. n. 152/2006 – Abrogazione art. 7 bis, comma 2 ter D.lgs. n. 152/2006*”), la Società ricorrente si duole ulteriormente del fatto che, nel procedimento autorizzatorio di cui si discute, le Amministrazioni interessate avrebbero dovuto tenere in considerazione, anche ai fine dell’espressione dei loro pareri, le modifiche normative introdotte dal D. L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, norme che, da una parte, rimarcano la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza degli impianti da fonti rinnovabili e delle opere ad essi connesse, e, dall’altra, abrogando il comma 2 *ter* dell’art. 7 *bis* del D. Lgs. n. 152/2006, implicano l’illegittimità

di ogni previsione normativa, eventualmente contraria con la legislazione sopravvenuta, contenuta nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (“P.P.T.R.”) della Regione Puglia.

7.1. Anche la presente censura non merita accoglimento.

7.1.1. In proposito è sufficiente evidenziare, in primo luogo, che l'intervenuta modifica del D. Lgs. n. 152/2006 ad opera del D. L. n. 77/2021, seppur senza dubbio indicativa di una rinnovata sensibilità manifestata dal Legislatore con riferimento alla materia dell'energia derivante da fonti rinnovabili, non stabilisce una preminenza *tout court* di tali tipologie di interventi rispetto a qualsivoglia ulteriore interesse pubblico rilevante; pertanto, la modifica evidenziata non può certo, per ciò solo, determinare un'automatica necessità di rivalutazione dei pareri negativi resi dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento di cui si discute, tenuto conto del fatto che detti pareri sono stati adottati, come già sopra evidenziato, non sulla base di meri principi di carattere generale, ma in funzione di un'analisi concreta della compatibilità dell'impianto proposto rispetto allo specifico contesto territoriale in cui esso avrebbe dovuto inserirsi.

7.1.2. Si rileva, inoltre, che la tesi propugnata da parte ricorrente in riferimento alla portata della nuova qualificazione legislativa degli impianti da fonti rinnovabili è già stata rifiutata da questo stesso Tribunale in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella di causa (Tar Puglia – Lecce, Sez. III, n. 1302/2023).

In tal sede, in particolare, è stato sottolineato che la nuova formulazione dell'art. 7 *bis* del D. Lgs. n. 152/2006 deve, comunque, essere letto in combinato disposto con l'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 387/2003, che qualifica “*di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*” le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili solo se autorizzate ai sensi del comma 3 e, quindi, solo ove il richiedente abbia già ottenuto l'autorizzazione unica.

A voler diversamente ritenere, infatti, sarebbe possibile realizzare qualsivoglia impianto, in qualsiasi luogo, per la mera natura “privilegiata” di detti impianti, assunto questo che si pone in evidente contrasto con le esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio paesaggistico, così come tutelate dalla Costituzione e dalla ampia normativa di rango primario e secondario dettata in materia (in tal senso si veda anche T.A.R. Puglia – Bari, n. 672/2020).

In ultimo, la debolezza argomentativa della ricostruzione di parte ricorrente si trae anche dalla parziale genericità delle conclusioni ivi indicate, non operandosi alcun puntuale riferimento delle singole disposizioni normative applicate dalle Amministrazioni nel procedimento *de quo* che, secondo la tesi attorea, sarebbero da reputarsi in contrasto con il sopravvenuto mutato quadro legislativo di riferimento.

Con conseguente rigetto della censura *de qua*.

8. Ritiene il Collegio che il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso possano essere vagliati congiuntamente, attesa la tendenziale omogeneità delle argomentazioni sviluppate dalla Società ricorrente con le suddette doglianze.

Con il quarto ordine di censure (*“Violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria - Violazione del Regolamento UE 2018/1999 – Violazione della Direttiva UE 2018/2001 – Violazione del Regolamento UE 2020/842 – Violazione del Regolamento UE 2021/241 – Violazione del Regolamento UE 2021/1119 Eccesso di potere e carenza istruttoria derivanti dall’applicazione illegittima di norme anticomunitarie del PPTR Puglia – Mancata valutazione della riduzione dei gas serra nell’ambito del PAUR e della valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica – Violazione dei principio di precauzione e prevenzione – Violazione del principio di massima diffusione delle energie rinnovabili - Incompatibilità comunitaria dell’Elaborato 4.4.1 Linee Guida energie rinnovabili del PPTR Puglia – Violazione e falsa applicazione del PNIEC e del PNRR”*), HEPV24 S.r.l. deduce che il provvedimento n. 100 del 14.10.2021 e i pareri negativi dallo stesso richiamati si porrebbero in violazione della disciplina europea, presupponendo l’applicazione di norme del P.P.T.R. Puglia (in particolare, le Linee Guida 4.4. e 4.4.1 sulle Energie Rinnovabili) in contrasto con la legislazione comunitaria (Regolamento UE 2018/1999, Direttiva UE 2018/2001, Regolamento UE 2020/842, Regolamento UE 2021/241, Regolamento UE 2021/1119) e, pertanto, da disapplicare nella parte in cui impediscono l’allocazione degli impianti da fonti rinnovabili in aree agricole, senza considerare gli obiettivi europei di massima diffusione delle energie rinnovabili.

Con il successivo motivo di ricorso (*“Violazione della normativa comunitaria – Eccesso di potere – Violazione del principio comunitario della massima diffusione delle energie rinnovabili finalizzato*

all'obiettivo vincolante della neutralità climatica – Carenza istruttoria e motivazionale – Mancata ponderazione degli interessi sensibili e primari globali e unionali - Incompatibilità comunitaria dell'Elaborato 4.4 e 4.4.1 Linee Guida energie rinnovabili del PPTR Puglia”), la ricorrente lamenta ulteriormente che l'obiettivo della neutralità climatica, e quindi della massima diffusione delle energie rinnovabili, è del tutto assente, quale elemento di valutazione, nei pareri oggetto di gravame, con conseguente ulteriore profilo di illegittimità comunitaria di tali atti.

In ultimo, con il sesto ordine di censure (*“Violazione della normativa comunitaria – Violazione e incompatibilità con il Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 (relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento UE 2019/2088) delle Linee Guida PPTR 4.4 e 4.4.1 nonché della Sezione della Scheda d'Ambito C2 “La Campagna Brindisina” del PPTR in relazione alle limitazione riguardanti l'installazione di impianti fotovoltaici – I presupposti europolitari della Valutazione di impatto ambientale per gli investimenti ecosostenibili e i limiti del “danno significativo” – Violazione dell'art. 3, par. 3, Trattato dell'Unione Europea – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 quater del D.lgs. n. 152/2006”*), la Società ribadisce il contrasto con la disciplina europea delle Linee Guida del P.P.T.R. Puglia, non contemplando le stesse alcuna ponderazione rispetto ai fini primari della decarbonizzazione e del raggiungimento della neutralità climatica, in violazione del Regolamento UE 2020/852, e posta altresì l'assenza di considerazione in merito alla ecosostenibilità e al danno significativo inerenti l'attività economica di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; con conseguenti ripercussioni di invalidità su tutti i provvedimenti in contestazione.

8.1. Le richiamate doglianze non possono essere condivise.

Le censure della ricorrente muovono, infatti, tutte da un erroneo assunto di base, secondo il quale la determinazione negativa operata dall'Amministrazione sarebbe fondata, in via sostanzialmente esclusiva, sull'astratta incompatibilità, stabilita dal P.P.T.R. Puglia, tra la realizzazione di un impianto agrivoltaico e la localizzazione di tale tipologia di intervento nell'ambito di un'area qualificata come agricola.

Detta ricostruzione non risulta, tuttavia, evidentemente tenere in considerazione le plurime motivazioni espresse dalla Provincia di Brindisi a sostegno della determina impugnata e già meglio sopra analizzate, che non si limitano a svolgere una simile considerazione.

Si rileva, ad ogni modo, che le medesime censure in esame sono già state fatte oggetto di scrutinio ad opera di questo Tribunale (cfr. Tar Puglia – Lecce, Sez. III, nn. 323 e 1302/2023), concludendosi per l'infondatezza degli argomenti sollevati dalla parte, in quanto:

i) l'art. 6 della Direttiva 2001/77 obbliga gli Stati membri a valutare il quadro legislativo e regolamentare delle procedure amministrative, in particolare di autorizzazione, applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;

ii) il D. Lgs. n. 387/2003, recante "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*", costituisce il risultato di una scelta di politica programmatica, in cui l'obiettivo di interesse generale circa la realizzazione di impianti energetici alternativi viene ritenuto perseguibile anche attraverso l'iniziativa economica privata quando non ostino altri interessi di carattere generale (in tal senso, Corte Cost., n. 267/2016);

iii) il sistema delineato nell'art. 12, comma 10, del D. Lgs. n. 387/2003, riconoscendo alle Regioni il potere di "*procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti*", costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti di fonti rinnovabili (Corte Costituzionale n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012);

iv) la realizzazione di impianti energetici alternativi soggiace agli interessi di carattere generale di carattere ambientale e paesaggistico, nonché di programmazione urbanistica, proprio al fine di scongiurare collocazioni selvagge e distruttive dei valori identitari del territorio;

v) il *favor* legislativo in materia di energie rinnovabili, implicando nuove opere di trasformazione, non può comportare il sovvertimento dei valori che i suddetti strumenti tendono a preservare, qualora vi siano importanti elementi di natura territoriale, paesaggistica e ambientale da preservare, in piena

conformità con i principi di cui all'art. 9 della Costituzione Italiana ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio, nonché con quanto previsto dagli artt. 135 e 143 del D. Lgs. n. 42/2004;

vi) le norme del P.P.T.R. Puglia e delle Linee Guida 4.4 e 4.4.1 sulle energie rinnovabili non si pongono in contrasto con la disciplina europea, non vietando l'allocazione *tout court* degli impianti da fonti rinnovabili in aree agricole, ma limitandosi a porre “raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme” (come si ricava dall'art. 6 delle N.T.A. del P.P.T.R. “Disposizioni normative”);

vii) neppure è ipotizzabile una violazione delle disposizioni contenute nel Piano Nazionale Resilienza (“P.N.R.R.”) e nel Piano Nazionale Integrato per Energia e Clima (P.N.I.E.C.), in quanto, sebbene tali Piani abbiano riconosciuto all'agrivoltaico un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, tale circostanza non esclude in radice che ne sia valutata in concreto la sostenibilità ambientale-paesaggistica, vagliandone gli eventuali pregiudizi all'agricoltura.

9. Similari considerazioni portano a rigettare, altresì, le doglianze articolate dalla Società ricorrente con il settimo motivo di ricorso (“Violazione, falsa ed erronea applicazione dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 – Violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010 – Eccesso di potere – Carenza istruttoria – Difetto di motivazione – Violazione e falsa applicazione art. 142 D.lgs. n. 42/2004 – Travisamento dei fatti”), con cui viene dedotto il contrasto dei provvedimenti impugnati con l'art. 12, comma 7, del D. Lgs. n. 387/2003, vietandosi in via generalizzata l'allocazione degli impianti in zona agricola, divieto che, tuttavia, il P.P.T.R. non può in alcun modo contenere, attesa la prevalenza della tutela della produzione e sviluppo di energia da fonti rinnovabili rispetto alla tutela del settore agricolo.

9.1. La censura è infondata.

La tesi di HEPV24 S.r.l. sembra infatti muovere, anche in questo caso, dall'errato presupposto di fondo secondo cui il diniego dell'Amministrazione sarebbe da correlare alla tipologia astratta di area su cui l'impianto avrebbe dovuto essere realizzato, ignorando così tutte le ulteriori puntuali motivazioni esposte nel provvedimento impugnato, volte a chiarire le ragioni concrete di ritenuta incompatibilità del singolo progetto proposto dalla Società alla luce delle peculiarità specifiche dell'area di realizzazione dell'intervento.

Ma, in disparte tali considerazioni, si rileva comunque che, come già sottolineato, le disposizioni contenute nel P.P.T.R. non stabiliscono un divieto generalizzato di allocazione degli impianti, ma operano un bilanciamento degli interessi strettamente aderente alla specificità dei luoghi, in piena conformità con quanto previsto dalle Linee guida di cui al D.M. 10.9.2010 (cfr. sempre Tar Puglia – Lecce, Sez. III, n. 1302/2023).

10. Risulta infine da assorbire l'ottavo ordine di censure articolato dalla ricorrente - con il quale si contesta la legittimità della diversa determinazione dirigenziale n. 162/2014, nella parte in cui prevede l'applicazione di un indice di sostenibilità inferiore al 3% sotto il profilo dell'impegno di Superficie Agricola Utilizzata relativamente allo "*impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici*" - da una parte, in ragione del rigetto di tutte le ulteriori doglianze formulate dalla Società, e, dall'altra, attesa l'inconferenza alla vicenda di causa della doglianza in esame, non risultante coerente con le motivazioni di diniego indicate nella determina n. 100 del 14.10.2021.

11. Alla luce di tutto quanto precede, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve conseguentemente essere respinto, assorbita qualsivoglia ulteriore eccezione o argomentazione articolata dalle Amministrazioni intimare.

12. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti del giudizio, attesa la particolare complessità della controversia, nonché la sussistenza di orientamenti interpretativi di segno contrario con riguardo alla materia di contendere.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Paolo Fusaro, Referendario, Estensore

Francesco Baiocco, Referendario

L'ESTENSORE
Paolo Fusaro

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia